SPORT DILETTANTISTICO

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA QUOTA ABBONAMENTI NON FRUITA DAI FREQUENTATORI PER EFFETTO DELLE CHIUSURE IMPOSTE DALLE NORME ANTI-COVID.

RIFLESSIONI SU TALUNI ASPETTI ASSOCIATIVI E SOCIETARI

Simone Boschi
Commercialista in Firenze
Consulente in fiscalità, lavoro e impiantistica dello sport

Disclaimer – il contenuto del presente documento è di proprietà dell'autore, che lo illustra secondo il suo apprezzamento sulla base delle notizie e norme oggi disponibili senza carattere di consulenza, indirizzo o consiglio. E' vietata la riproduzione senza il suo consenso.

PREMESSA: FONTI NORMATIVE

Associazioni

Art. 18 c.c.
Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori *[nelle associazioni riconosciute]* sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 37 c.c.
Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Art. 38 c.c.
Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 42 c.c.
Diversa destinazione dei fondi.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

Dpr 361/2000

regolamento per il riconoscimento di persone giuridiche private

Art. 1.

Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

Art. 3.

Registro delle persone giuridiche

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine ed e' accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro .
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui e' composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento e' data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

Art. 7.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalita' statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, e' determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti.

Società

Art. 2250 c.c.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle

imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed ([1]) a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto ([2]).

In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana ([2]).

Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma

Società per Azioni

Art. 2325 c.c.
Responsabilità.

Nella societa' per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicita' prescritta dall'articolo 2362.

Art. 2331 c.c.
Effetti dell'iscrizione.

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica.

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta

giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Art. 2392 c.c.
Responsabilità verso la società.

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Art. 2394 c.c.
Responsabilità verso i creditori sociali.

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

Art. 2395 c.c.
Azione individuale del socio e del terzo.

Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Art. 2396 c.c.
Direttori generali.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Società a Responsabilità Limitata

Art. 2462 c.c.
Responsabilità.

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

PROFILI DI RESPONSABILITA'

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA: la responsabilità degli amministratori è equiparabile alla garanzia fidejussoria, istituto capace di completare le garanzie a favore del terzo in buona fede che contrae un rapporto con l'associazione confidando nella sua solvibilità patrimoniale senza poter preventivamente conoscere l'entità del suo fondo di dotazione, non essendovi alcun regime di pubblicità che obbliga il sodalizio a diffonderlo.

Principio della preventiva escussione: diritto del creditore di soddisfacimento sul patrimonio personale dei soggetti con responsabilità illimitata e solidale rispetto all'associazione.

Gli amministratori devono porre in essere tutte le azioni tese ad evitare che l'associazione presenti squilibri finanziari e un indebitamento con profili di irreversibilità.

In particolare, si rammentino le clausole statutarie da attivare nei casi di necessità, quali:

a) l'associato è tenuto al versamento della quota associativa nonché di tutti i contributi anche straordinari decisi dal Consiglio Direttivo...

b) le entrate dell'associazione sono costituite da: (...) ogni altro contributo o quota deciso dal Consiglio Direttivo...

c) in caso di disavanzo di gestione, gli amministratori devono presentare all'assemblea un piano di risanamento che può comprendere anche il versamento di un contributo straordinario da parte degli associati...

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E SOCIETA' DI CAPITALI: stante l'individuazione di un patrimonio dedicato e separato, di esclusiva pertinenza e dotazione dell'ente e che resta a garanzia dei terzi, la responsabilità degli amministratori si sposta su di un piano più specifico, quello del mandato (1703 c.c. - istituto per il quale un soggetto assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse del soggetto mandante) e della diligenza con cui il mandatario è tenuto ad operare.

L'amministratore non risponde più del debito in quanto tale, ma, semmai, dell'atto da egli compiuto che ha generato un debito insostenibile.

E' responsabile chi ha materialmente partecipato all'atto dannoso e chi, venendone a conoscenza, non ha operato al fine di evitarne l'adozione.

Gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**, quando cioè esso risulti

insufficiente al soddisfacimento degli impegni e dei debiti.

Il danno subito dai creditori non è che un effetto riflesso del danno che gli amministratori hanno arrecato al patrimonio sociale rendendolo insufficiente a soddisfare i primi. Ne consegue che se il patrimonio è stato correttamente difeso dagli amministratori anche se poi non vi è stata possibilità di salvare le sorti societarie, per essi non sono individuabili profili di responsabilità.

Fra i casi più comunemente accaduti da cui sono derivate responsabilità degli amministratori nell'esperienza concorsuale, si rammentano i casi di incremento debitorio dovuto ad un impoverimento di cassa senza tempestivo intervento del *board* ad evitare il passaggio da indebitamento a insolvenza.

LA CASISTICA

Il rapporto che si instaura tra l'organizzatore dell'evento e l'utente rientra nei contratti a prestazioni corrispettive e può presentare gli scenari ex 1467 c.c. secondo cui "nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti dell'art. 1458. (..)"

Il 1458 narra: "La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite."

Sovente si arriva a citare l'inadempimento ex 1453 c.c.: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo' a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (...)".

Può essere anche evocato il 1460: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo' rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (..)".

Subentrano tuttavia considerazioni ulteriori e più sartoriali rispetto alla casistica:

Art. 1463.

(Impossibilita' totale)

Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Art. 1464.

(Impossibilita' parziale)

Quando la prestazione di una parte e' divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e puo' anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale.

Art. 1466.

(Impossibilita' nel contratto plurilaterale)

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'impossibilita' della prestazione di una delle parti non importa

scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

1420 - Nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Art. 1467.

(Contratto con prestazioni corrispettive)

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo' domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Art. 1468.

(Contratto con obbligazioni di una sola parte).

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione ovvero una modificazione nelle modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita'.

CODICE DEL CONSUMO - TITOLO II

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Capo I - Disposizioni generali

ARTICOLO N. 39 - Regole nelle attività commerciali

1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL BIGLIETTO/ABBONAMENTO

Se è sopravvenuta l'impossibilità della prestazione, per forza maggiore o per un provvedimento delle Autorità, possono emergere due scenari:

- se l'impossibilità è totale, l'art. 1463 c.c. prevede la restituzione integrale di quanto ricevuto;
- se, invece, l'impossibilità è parziale, ossia nell'ipotesi in cui l'adempimento è in parte avvenuto, l'art. 1464 c.c. prevede la restituzione pro quota.

Gli abbonati hanno anche la facoltà di richiedere il rimborso ex art. 1467 c.c., per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Analoga facoltà è percorribile da parte del club, che può dimostrare l'eccessiva onerosità tramite lo squilibrio nel Conto Economico, ma in tal caso deve restituire la parte di abbonamento non goduta o

offrire un buono sostitutivo (a tutti gli effetti un credito maturato, liquido, certo ed esigibile).

Sui siti internet di diverse società sportive troviamo le condizioni generali di vendita degli abbonamenti e dei titoli di accesso per le singole gare sportive, dunque l'utente può capire se ha diritto al rimborso in caso di annullamento dell'evento o se lo stesso si svolge a porte chiuse (o anche solo viene modificato il giorno o l'ora dello stesso). Tali clausole sono riconducibili all'art. 1341 secondo cui: "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".

Tali clausole se poste in violazione degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo sono vessatorie e quindi nulle in quanto determinano uno squilibrio tra il proponente e il consumatore.

Al riguardo si rammenta segnala che, di recente, l'AGCOM ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di una decina di club di serie A, consultabile a questo link:

#https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2020/11/CV191-CV200-CV202-CV203-CV204-CV207-CV208-CV209-CV210-

Il procedimento denunzia la vessatorietà di alcune clausole inserite nelle condizioni generali di contratto relative all'acquisto dell'abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita, inerenti l'esclusione e/o la limitazione delle azioni di tutela dei diritti del consumatore in caso di inadempimento del club e la fissazione del foro competente in quello della sede del Club. Secondo l'AGCOM i biglietti e gli abbonamenti, se ricorrono cause di forza maggiore o provvedimenti dell'Autorità, sono rimborsabili, interamente, in caso di biglietto per un singolo evento, pro quota, in caso di abbonamento.

La soluzione giuridica conseguente al caso potrebbe affermare l'inevitabile obbligo di rimborso ai tifosi, tuttavia occorre non trascurare lo stato di salute finanziaria del club, che trovandosi a dover restituire molto denaro occorso per attuare un piano di investimenti e finanziare i costi di esercizio potrebbe interrompere la continuità aziendale e cadere in un'insanabile insolvenza.

Ciò spinge a individuare una possibile soluzione mediana, equa e sostenibile, come ad esempio un rimborso con dei titoli sostitutivi del denaro da spendere nei futuri abbonamenti e/o biglietti, dunque dei voucher.

L'articolo 28, comma 5 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che, in caso di recesso da parte del consumatore, l'organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate; i voucher sono di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

E' lo stesso Decreto 9 che rammenta l'indirizzo dettato dal Codice del Turismo all'art. 41 del Dlgs 79/2011, secondo il quale in caso di impossibilità a effettuare il viaggio per emergenze sanitarie il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità.

Il successivo articolo 88 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) prevede in alternativa l'emissione di un voucher entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del consumatore, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il pacchetto turistico non è diverso dagli abbonamenti a piscine e palestre, chiuse durante la scorsa primavera e autorizzati a riaprire dal 25 maggio con severi protocolli sanitari e una fortissima riduzione del numero di frequentatori.
Il decreto 34/2020 (Decreto Rilancio), all'articolo 216, comma 4 prevede:

"A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.

19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva".

Ne consegue la soluzione legata alla richiesta dell'abbonato per il rimborso di quanto pagato e non fruito durante la chiusura, documentando la spesa effettuata; entro trenta giorni dalla domanda, il gestore dell'impianto può proporre il rilascio di un voucher dello stesso valore del rimborso, utilizzabile dal consumatore senza alcuna condizione (cioè senza alcun ulteriore onere da parte dell'abbonato) entro un anno nella stessa struttura presso la quale si è sottoscritto l'abbonamento: in tal senso, l'Unione Nazionale Consumatori ha presentato un ricorso all'AGCOM per denunziare i molti club che richiedano la sottoscrizione di un nuovo abbonamento per poter godere del suddetto rimborso, pena (in alcuni casi) il rifiuto di rimborso o di emissione voucher.

Il 18 agosto 2020 era l'ultimo termine per presentare la domanda di rimborso da parte degli abbonati, termine fissato dalla legge di conversione del decreto Rilancio (legge n.77/2020): chi prima del lock down avesse acquistato un abbonamento in palestra, in piscina o per accedere a qualsiasi altro tipo di impianto sportivo, poteva presentare richiesta al gestore entro l'anzidetta data allegando il titolo di acquisto o la prova del pagamento, aspettandosi ragionevolmente il rilascio da parte del club – nei successivi trenta giorni - di un voucher di pari valore spendibile senza condizioni presso il medesimo impianto.

Il nuovo DPCM del 25 ottobre 2020 prevedeva nuovamente la chiusura, dal 26 ottobre al 24 novembre, di palestre, piscine, teatri e in generale tutti i luoghi di aggregazione.

Alla data di redazione del presente lavoro, i centri sono ancora chiusi.

Si è dunque riproposto e si ripropone lo stesso scenario primaverile, con gli abbonati non sempre disposti a tornare in palestra o in piscina e, per questo, determinati a chiedere il rimborso in denaro anche mediante invio per raccomandata o pec di messa in mora del debitore e, in caso di silenzio per 10 giorni, ricorso al Giudice di pace. Addirittura, nel caso di pagamenti eseguiti mediante una finanziaria, scatta il diritto alla risoluzione del contratto di credito al consumo alla stessa finanziaria (art. 125 quinques del Testo Unico Bancario) e al rimborso delle rate pagate per servizi non fruiti; in caso di inerzia da parte della finanziaria è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

CONCLUSIONI E SOLUZIONI PRATICHE

La casistica appare dunque maggiormente regolamentata per il consumatore che per il club, al quale non resta che mantenere un comportamento equo al fine di dimostrare di non essere insensibile alle problematiche dei propri abbonati, pur non dovendo esserlo primariamente in merito al proprio cash flow, anche per via delle pesanti responsabilità che deriverebbero agli amministratori in caso di mera leggerezza nel pesare le problematiche descritte.

E dunque, di fronte all'insorgenza di un onere non previsto e non derivante da negligenze di gestione, gli amministratori dell'associazione dovranno innanzitutto attivare la "campagna

voucher".

Ove si riveli infruttuosa, essi dovranno verificare le possibilità finanziarie di rimborso secondo un piano economico responsabile e verosimile, poiché d'ora in poi le loro responsabilità divengono più che mai di natura patrimoniale (in realtà anche l'emissione di voucher abbisogna di un piano finanziario teso a verificare cosa accadrà quando tali buoni saranno consumati senza incassi di denaro da parte del club).

In caso si riveli inderogabile un apporto di denaro, essi dovranno convocare un'assemblea finalizzata ad approvare un contributo straordinario dovuto da tutti gli associati al fine di far fronte alle richieste di rimborso.

Appare paradossale che siano gli stessi associati che chiedono il rimborso a dover versare all'associazione le somme occorrenti per farlo.

In realtà conosciamo la differenza fra associato, tesserato e cliente, in ciò contemplando che siano i primi a dover versare il contributo straordinario destinato prevalentemente ai secondi e ai terzi.

Nel caso l'assemblea non approvi la proposta, gli amministratori dovranno verificare la stabilità e la continuità finanziaria del club: ove essa risulti compromessa, essi non potranno procrastinare le procedure di liquidazione e scioglimento, al fine se non altro di evitare le sanzioni personali in caso di responsabilità per dissesto patrimoniale.

Ecco: di tutto questo, nella prima fase (quella concomitante con la prima richiesta di rimborso da parte degli abbonati) è bene parlarne con i richiedenti stessi, al fine sia di renderli edotti circa le difficoltà in cui verserebbe il club se fosse costretto a rimborsare gli abbonamenti, sia di proporre loro l'alternativa del voucher. Se l'opera di convincimento da parte degli amministratori è adeguata, non vi sarà necessità di alcun procedimento straordinario.

Ove l'associazione abbia ottenuto il riconoscimento giuridico, oltre a quanto fin qui considerato va indubitabilmente garantito il presidio del fondo di dotazione o patrimonio, al fine di evitare che esso si riduca per effetto dei rimborsi dovuti, ma anche dei minori incassi futuri causati dal consumo dei voucher. Anche in questo caso, è sicuramente opportuna la redazione di un piano finanziario per capire se e in che termini il club "regge".

Consideriamo che mettere in liquidazione un'associazione sportiva implica necessariamente la devoluzione finale del patrimonio che residua, dunque niente potrà essere affidato al caso.

La società sportiva di capitali, oltre a quanto fin qui considerato, dovrà tener presente l'assoggettabilità al regime concorsuale, secondo cui, in caso di insolvenza e a determinati parametri, la società deve rivolgersi alla Giustizia per regolamentare l'indebitamento, non potendo più operare in autonomia.

Questo aspetto, se ignorato, può implicare ulteriori responsabilità patrimoniali a carico degli amministratori, non escludendo che nel caso di compromissioni gravi del patrimonio si può sfociare nella bancarotta, con implicanze penali.

Dunque, se la vita societaria dovesse rivelarsi difficoltosa dal lato finanziario, si dovrà tener presente che occorre pagare i creditori secondo una gradualità stabilita dalla legge, non potendo e non dovendo in nessun caso preferire il pagamento di alcuni se non rispettando l'ordine dei privilegi.

In sostanza, è bene tener presente l'articolo 2751 bis del codice civile, che riassume i principali privilegi dal più alto al più basso e che dimostra come le richieste di rimborso abbonamenti non sono supportate da nessun grado di prelazione ma vanno collocate nella massa chirografaria, quella senza alcuna garanzia di pagamento:

2751 bis Codice Civile

Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

Questo ultimo aspetto è di importanza vitale per gli amministratori e per contenere le loro responsabilità: in qualunque momento della vita societaria, infatti, è pericoloso affrontare progetti, spese o investimenti tali da pregiudicare la possibilità di pagare tutti i creditori nei modi e nei tempi stabiliti dai rispettivi contratti.

La disciplina concorsuale, fra l'altro, prevede che i pagamenti effettuati senza rispettare l'ordine dei privilegi sono revocabili dagli Organi della procedura, che potrebbero imporre ai beneficiari di restituire le somme indebitamente (o prematuramente) riscosse.

In questo contesto, il caso della richiesta di rimborso da parte degli abbonati è sicuramente “da manuale”, tanto che non è sbagliato informare i frequentatori del fatto che la società potrebbe non essere in grado di sostenere più il proprio indebitamento e che ad essa, per questo motivo, è vietato erogare pagamenti a creditori chirografari dovendo prima soddisfare quelli muniti di un titolo prelatizio quando viene a mancare la certezza di continuità aziendale a causa delle prolungate chiusure imposte dalla Legge.

Pur trattandosi di un'informazione delicata che potrebbe pregiudicare la credibilità del club sul mercato locale, si potrebbe affermare che “a mali estremi, estremi rimedi”: l'amministratore, perciò, agirà secondo prudenza, con l'obiettivo economico di mantenere e di accontentare il maggior numero possibile di abbonati ma senza recare danno alla società.

_____ f i n e _____

Si allega, a titolo di documentazione di studio giuridico, il ricorso presentato da Codacons contro l'esclusione dall'Europa League di un'importante team italiano che ha causato (a dire dell'attore) una serie di danni alla tifoseria e all'utenza delle pay tv.

TRIBUNALE CIVILE DI ....

ATTO DI CITAZIONE

EX ART. 140 BIS D.LGS. 206/2005

Per il CODACONS, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. ….. in nome e per conto nonché in favore di … , giusta procura notarile in calce al presente atto (Cfr. Doc. 1), per rappresentanza sostanziale e processuale nel presente giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. …. eleggendo domicilio presso il suo studio sito in ...., ...

- attore –

CONTRO

Associazione Calcio …. S.p.a. (o in forma abbreviata A.C. …. S.p.a.), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Partita IVA …..., con sede in …....

- convenuto –

PREMESSO CHE

La presente azione giudiziaria, esercitata in ossequio all'art. 140 bis del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") è volta alla tutela dei diritti individuali omogenei e degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, ed è finalizzata all'accertamento della responsabilità della convenuta, Associazione Calcio …. S.p.a. ed alla condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni derivanti da inadempimento contrattuale.

La scrivente Associazione intende, pertanto, citare in giudizio la Società A.C. ….., in ragione del comportamento posto in essere dalla medesima nella gestione del bilancio societario, circostanza che ha causato l'esclusione della competizione "Europa League" per la stagione 2019/20.

Tale esclusione, oltre a pesare in maniera significativa sul bilancio societario, rappresenta anche un gravissimo danno all'immagine per quello che è una delle squadre più vincenti e titolate del mondo .

La presente azione giudiziaria ha, quindi, per oggetto la richiesta a Codesto Organo Giudicante, in

ossequio all'art. 140 *bis* del D.lgs. 206/2005, di accertare la responsabilità della Società A.C. … S.p.a., relativamente all'esclusione del club dalla prossima "Europa League", e, come conseguenza, di rimborsare al ricorrente, ed a tutti coloro che aderiranno alla presente azione, il costo della tessera "Cuore …...", il costo degli abbonamenti sottoscritti per la stagione calcistica 2019/2020 ed il costo degli abbonamenti sottoscritti con la società …..... per la fruizione dei contenuti relativi all'Europa League 2019/2020, oltre al danno non patrimoniale patito dal ricorrente e dagli aderenti, qualificato come "danno da passione sportiva rovinata" come sarà meglio in narrativa specificato.

*** *** ***

Tutto quanto *ut supra* premesso, giova soffermarsi sulle seguenti considerazioni in

FATTO

La Serie A 2018/2019 è stata la 117esima edizione della massima serie del Campionato italiano di calcio, e si è disputata tra il 18 Agosto 2018 ed il 26 Maggio 2019.

Il campionato si è concluso con la seguente classifica:

…...

…...

Per effetto del posizionamento in classifica la Società "A.C. .... S.p.a." (quinta al termine del campionato) veniva ammessa alla fase a gironi della "UEFA Europa League" 2019/2020.

Come anche in premessa ricordato, l'Europa League è una competizione sportiva organizzata dalla UEFA, di grande prestigio (seconda solo alla Champion's League), riservata alle squadre che si sono classificate nelle posizioni immediatamente alle spalle di quelle riservate alla massima competizione internazionale per club.

Nonostante, però, il posizionamento ottenuto, la Società "A.C. .... S.p.a." non disputerà la prossima edizione dell'Europa League, in ragione della violazione degli obblighi di pareggio di Fair Play Finanziario.

Pare doveroso, alla scrivente difesa, premettere cosa si intende per Fair Play Finanziario e quando tale obbligo sia entrato in vigore.

Il Fair Play Finanziario è stato approvato nel 2010, ed è entrato in vigore nel 2011. Tutte le squadre che si qualificano per le competizioni UEFA devono dimostrare di non aver debiti insoluti verso altri club, giocatori ed autorità sociali/fiscali per tutta la stagione.

Dal 2013 poi, i club devono rispettare i requisiti di "*break-even"*, che richiedono ai club di bilanciare le spese con i ricavi e ridurre i debiti, per tale motivo, l'Organo di Controllo Finanziario del Club

indipendente ("CFCB") analizza ogni anno tre bilanci annuali, per tutti i club che partecipano alle competizioni UEFA.
Ancora nel 2015, la UEFA ha nuovamente aggiornato il suo regolamento, ampliando, tra le altre cose, il lavoro della "CFCB" per includere nella sua sfera di controllo, anche i club che non si sono qualificati per competizioni UEFA, ma che intendono parteciparvi in futuro.
Non è corretto affermare che per un club non sia permesso avere perdite, pena l'esclusione dalle competizioni UEFA; infatti, per la precisione, i club possono spendere fino a 5 milioni di euro in più rispetto a quanto guadagnano in ciascun periodo di valutazione (tre anni), potendo, altresì, superare tale soglia, entro un certo limite, se il debito viene coperto totalmente da un contributo diretto da parte del proprietario del club. I limiti sono:

- 45 milioni di euro per le stagioni 2013/2014 e 2014/2015;
- 30 milioni di euro per le stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

Se un club non rispetta le regole, sarà l'Organo di Controllo Finanziario dei Club a decidere le misure e le sanzioni da applicare; una violazione delle regole non significa l'esclusione automatica di un club, infatti, a seconda di vari fattori, un club può incorrere in diversi provvedimenti:

a) Avvertimento;
b) Richiamo;
c) Multa;
d) Decurtazione di punti;
e) Trattenuta degli introiti ricavati da una competizione UEFA;
f) Divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni UEFA;
g) Limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni UEFA, compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei benefit per i giocatori registrati nella lista A delle competizioni UEFA per club;
h) Squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizioni;
i) Revoca di un titolo o di un premio.

È anche possibile che il "CFCB" ed i club, arrivino alla stipula di accordi; tali intese, permettono ai club di raggiungere il break-even accettando una sanzione più lieve.
Per poter accedere alle competizioni UEFA il club necessita di una licenza, che viene concessa dalle

rispettive Federazioni (o in alcuni caso dalle leghe calcio); successivamente alla concessione della suddetta licenza l'UEFA verifica se la documentazione consegnata è conforme con le regole dalla stessa poste.

Va altresì sottolineato con la Camera Investigativa del "CFCB" possa proporre ai club accordi transattivi; a norma dell'articolo 15 del regolamento procedurale che governa l'Organo di Controllo Finanziario dei Club viene statuito che: accordi transattivi possono stabilire l'obbligo(i) che l'accusato deve adempire, e la possibile applicazione di misure disciplinari e, quando necessario, uno specifico limite di tempo per farlo. Il Capo Investigatore del "CFCB" monitora che l'accordo venga rispettato nei modi e tempi giusti. Se l'accusato non rispetta i termini del raggiunto accordo allora il Capo Investigatore del "CFCB" riporterà il caso alla camera aggiudicativa.

Tutto ciò premesso, giova ora analizzare, specificatamente, quanto accaduto al .... .

Il .... , come noto, non prenderà parte all'Europa League per la stagione calcistica 2019/20, nonostante abbia conquistato sul campo la qualificazione alla fase a gironi, a seguito del quinto posto ottenuto nel campionato italiano di calcio, stagione 2018/19.

La motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale Arbitrale dello Sport è stata la seguente: " .... *escluso come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio di Fair Play Finanziario durante i periodi di monitoraggio 2015/2016/2017 e 2016/2017/2018*".

Tale provvedimento è stato emesso a seguito del raggiungimento di un "*consent award*" con la UEFA, attraverso il quale, il .... , ha consentito a non partecipare alla prossima Europa League in cambio dello slittamento di un anno dell'obbligo del pareggio di bilancio, inizialmente previsto per il 2021.

Il raggiungimento di tale accordo fa altresì decadere i procedimenti relativi al periodo di monitoraggio 2016/2017/2018, venendo quindi accantonate le due decisioni della UEFA contro cui il .... aveva proposto appello al TAS; la prima delle quali, risalente al Novembre 2018 prevedeva l'esclusione dalle coppe europee per una stagione tra quella 2022/23 e 2023/24 in caso di mancato raggiungimento del break-even al 30 Giugno 2021.

Con questa decisione, pertanto, la ….. , squadra sesta classificata nell'ultima stagione calcistica italiana, passa direttamente dalla fase preliminare dell'Europa League alla fase a gironi della stessa; entra invece nella competizione il club …..... , settimo classificato, partendo proprio dalla fase preliminare.

Cosa ha portato il .... ad arrivare alla decisione di stipulare tale accordo con la UEFA?

Per spiegare ciò è necessario tornare indietro di qualche anno, analizzando le vicende che hanno coinvolto il .... con il Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017.

A) Il 19 Giugno del 2018, la Camera Giudicante del "CFCB" decideva di escludere il .... dalla partecipazione a competizioni per club UEFA a cui si sarebbe qualificato nelle successive due stagioni in quanto il club presentava un deficit aggregato rispetto al pareggio in bilancio nei periodi terminanti nel 2015, 2016 e 2017 che eccedeva in maniera sostanziale il massimo scarto accettabile (periodi di tempo nei quali la proprietà del .... era in mano a ….....

B) Il 20 Luglio 2018, il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) confermava che il .... non era riuscito a centrare i requisiti di pareggio in bilancio, ma decideva anche che l'esclusione dalle competizioni UEFA fosse una sanzione sproporzionata rispetto alle violazioni compiute, rimandando la questione alla Camera Giudicante del "CFCB". La Camera Giudicante stabiliva la sanzione dell'esclusione per il .... in caso di mancato allineamento al pareggio in bilancio entro il 30 Giugno 2021. Il .... , che nel frattempo aveva cambiato proprietà, decideva di presentare appello davanti al TAS relativamente alla sentenza emessa, chiedendo il rinvio di un anno dell'obiettivo del pareggio di bilancio, basando tale assunto sul fatto che esisteva ancora un grosso disavanzo da coprire e che lo stesso era stato accumulato dalla precedente proprietà.

C) Successivamente il .... veniva nuovamente rinviato davanti alla Camera Giudicante del "CFCB" per un ulteriore deficit sul pareggio in bilancio nel corso dell'anno 2018. Il .... presentava un ulteriore ricorso al TAS.
I procedimenti venivano sospesi il 5 Giugno del 2019 in attesa del giudizio del TAS per il triennio 2015, 2016 e 2017.
La UEFA ha pertanto richiesto al .... di non partecipare alle competizioni UEFA per la stagione 2019/20 ed il .... ha deciso di accettare tale sanzione.

D) Il 28 Giugno 2019 il TAS ha emesso la sentenza conclusiva del procedimento, e la Camera Giudicante del "CFCB" ha emesso un ordine procedurale confermando l'esclusione del .... dalle competizioni UEFA 2019/20.

DIRITTO

1. PRELIMINARMENTE: SULL'ISTITUTO DELL'AZIONE DI CLASSE

L'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento strumenti di tutela giurisdizionale collettiva è avvertita da tempo. Dagli anni Settanta ad oggi il novero delle azioni collettive è andato via via crescendo e sono oramai diversi i rimedi volti a tutelare situazioni giuridiche a carattere sovra-individuale. Tuttavia,

l'azione di classe *ex* art. 140 *bis* Cod. Cons. costituisce il primo rimedio collettivo a carattere effettivamente risarcitorio. La disposizione sopra indicata è stata introdotta con l'art. 2, comma 446, L. 24.12.2007, n. 244, ma, differita più volte la sua entrata in vigore, con l'art. 49 della legge 23.7.2009, n. 99 ne è stato completamente rivisto ed ampliato il testo, prevedendo, inoltre, che la sua applicazione fosse limitata agli illeciti posti in essere dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, ovvero dopo il 15 agosto 2009. Da ultimo, poi, la disposizione in questione è stata nuovamente modificata dall'art. 6 del decreto-legge 24.1.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24.3.2012, n. 27.

L'azione *ex* art. 140 *bis* Cod. Cons. opera all'interno di un ristretto ambito di applicazione. Più precisamente l'azione di classe TUTELA DIRITTI SOGGETTIVI: *a*) che hanno un CONTENUTO RISARCITORIO O RESTITUTORIO; *b*) che appartengono alle categorie previste dal comma 2 dell'art. 140 *bis* Cod. Cons. e cioè sono: *b*1) diritti derivanti dall'applicazione della medesima clausola contrattuale contenuta nelle clausole generali di contratto *ex* art. 1341 c.c. o nei moduli o formulari predisposti dal legislatore per disciplinare uniformemente i rapporti con i consumatori; *b*2) diritti derivanti da illeciti contrattuali posti in essere nei confronti dei consumatori in maniera reiterata e uniforme, ovvero tali da essere apprezzati in una dimensione unitaria ed omogenea; *b*3) diritti derivanti dall'utilizzo dello stesso tipo di prodotto o servizio; *b*4) diritti derivanti dalla stessa pratica commerciale scorretta; *b*5) diritti derivanti dallo stesso comportamento anticoncorrenziale. Tuttavia, l'ambito di applicazione appena indicato determina solo il perimetro maggiore entro cui si può muovere il giudizio di classe, poiché al suo interno operano ulteriori criteri selettivi. Al fine di determinare più specificamente l'oggetto del giudizio all'interno del perimetro applicativo appena descritto, occorre procedere ad alcune considerazioni di ordine preliminare, che discendono dalle modifiche apportate dall'art. 6 del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012. La recente novellazione, infatti, ha inciso sulla precedente disciplina dell'oggetto nei seguenti termini: *a*) ha chiarito che l'oggetto del giudizio è limitato ai diritti soggettivi dei consumatori caratterizzati dall'evidente «OMOGENEITÀ»; b) ha allargato l'oggetto della tutela ricomprendendovi gli interessi collettivi dei consumatori.

Il comma 1 dell'art. 140 *bis* Cod. Cons. prevede che la domanda di classe possa essere proposta da «*ciascun componente della classe*» ed il comma 6 richiede ai fini dell'ammissibilità della domanda che non sussista un conflitto di interessi ed inoltre che il proponente sia «*in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe*». Il proponente è, dunque, colui che "propone" la domanda di classe e che agisce per la classe (Cfr. sul punto, Trib. Roma, sent. 25.3.2011, Corte d'App. .... o, sent. 3.5.2011; Trib. Torino, 27.5.2010, che ha ritenuto carente d'interesse ad agire il proponente che non versava nella stessa situazione prospettata in riferimento alla classe). La legittimazione ad agire è individuale, ma ciò non significa, come ritiene parte della giurisprudenza (Cfr. ad es. Trib. Torino, sent. 4.6.2011; Trib. Torino,

sent. 7.4.2011), che anche l'azione sia individuale, bensì solo che ogni singolo membro della classe ha il potere, se ne ricorrono i presupposti, di avviare il giudizio collettivo. L'azione di classe è, infatti, un'azione rappresentativa, con effetti suoi propri, e costituisce uno strumento distinto, alternativo ed ulteriore rispetto all'azione individuale. La legge ammette che il consumatore appartenente alla classe possa anche agire mediante associazioni a cui dà mandato o comitati cui partecipa.

2. LA QUALIFICAZONE DEL RAPPORTO INTERCORSO TRA LE PARTI COME RIENTRANTE NEL CODICE DEL CONSUMO

A norma dell'Art. 3 Codice del Consumo si intende per consumatore od utente: *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta"*; Mentre si definisce professionista: "*la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".*

Tale nozione di consumatore è stata, di recente, oggetto dell'interpretazione dei Supremi Giudici, i quali hanno risolto, una volta per tutte, le problematiche interpretative della norma chiarendo che la qualifica di consumatore spetta: "*alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso"* (Cfr. Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705).

Non v'è dubbio alcuno, pertanto, come, nel caso di specie, colui il quale sottoscriva la tessera "Cuore ... ", un abbonamento con il .... , od un abbonamento ad una "pay tv" per la visione delle partite della prossima Europa League, rivesta la qualifica di consumatore ex art. 3 del Codice del Consumo.

Così come, non sussistono dubbi interpretativi circa la qualifica di professionista della resistente, agendo la medesima nell'esercizio della propria attività commerciale/professionale svolta.

Al caso *de quo agitur* pertanto saranno applicate le norme del Codice del Consumo.

3. LA CLASSIFICAZIONE DEL RAPPORTO INSTAURATOSI TRA LE PARTI

Non v'è dubbio che il rapporto che si instaura tra il ricorrente della presente azione di classe (così come tra tutti coloro i quali potranno aderire successivamente alla presente azione) e il .... sia un rapporto di tipo contrattuale (per quanto concerne tutti coloro che hanno sottoscritto la tessera "Cuore ... " e l'abbonamento alla stagione calcistica 2019/2020 con la suddetta Società Sportiva) mentre sarà di tipo extracontrattuale verso tutti coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento con ... Italia S.r.l., danneggiati dal comportamento della Società .....

Nel momento in cui il consumatore/utente decide di acquistare la tessera "Cuore ... " o l'abbonamento alla società sportiva .... , infatti, stipula un vero e proprio contratto, come si può anche evincere dalla copia per il cliente che rimane nelle mani dell'utente (Cfr. Doc.).

Più nello specifico si può classificare il rapporto tra le parti ai sensi dell'art. 1342 c.c. rubricato "*contratto concluso mediante moduli o formulari*", il quale così statuisce: "*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate*".

In tali contratti il regolamento completo è pertanto contenuto in un documento a parte; ed infatti la norma succitata deve essere letta in correlazione con l'art. 1341 c.c., secondo cui "*le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza".*

Va, altresì, considerato come le parti del rapporto contrattuale siano, una un consumatore e l'altra un professionista, ontologicamente dotate di uno squilibrio conoscitivo che deve sempre essere tenuto a mente.

Il professionista assume la denominazione di "contraente forte" mentre il consumatore è il "contraente debole"; tale definizione è dovuta al fatto che il professionista è, per propria natura, in una posizione contrattuale privilegiata rispetto al consumatore.

Egli infatti dispone di conoscenze assai superiori a quelle del consumatore medio.

In dottrina si utilizza l'espressione "*contratto asimmetrico*", locuzione con la quale si vorrebbe definire un nuovo paradigma contrattuale, intendendo per "nuovo paradigma contrattuale" "*un modello di contratto governato da un insieme di regole che diverge in modo significativo dalla disciplina del contratto <in genere> consegnataci dagli artt. 1321 e ss. c.c., e che possiamo chiamare <contratto di diritto comune>*" (Cfr. Roppo, in Corr. giur., 2009, 267 ss.).

In particolare, con tale espressione, ci si vorrebbe riferire a tutti quei "*contratti in cui si fronteggiano due soggetti di mercato caratterizzati da una significativa asimmetria di potere contrattuale: asimmetria che, per il fatto di derivare precisamente dalle rispettive "fisiologiche" posizioni di mercato, si presenta come asimmetria di tipo per l'appunto fisiologico e non patologico*".

Ovviamente, già la disciplina dei contratti del consumatore diverge da quella del contratto in genere caratterizzandosi per il fatto di essere – da un punto di vista soggettivo – relativa a soggetti che assumono, nella dinamica contrattuale, ruoli connotati da una fisiologica, <u>strutturale asimmetria di potere</u>.

Nel caso, invece, della stipulazione dell'abbonamento con ... Italia S.r.l., il consumatore/utente stipula

con ... un vero e proprio contratto di abbonamento, relativo alla stagione 2019/2020, al fine di usufruire di un servizio, cioè nello specifico quello di poter prendere visione delle partite che il .... giocherà nella prossima Europa League.

Tutti coloro che hanno sottoscritto tale abbonamento, attendendosi di poter guardare le partite del .... , si sono visti privati di tale possibilità in ragione del fatto dannoso del terzo, la Società Sportiva .... , e pertanto, dovranno essere tenuti indenni del costo dell'abbonamento finalizzato alla visione della partecipazione del .... alla prossima Europa League, nella misura che sarà quantificata in corso di causa.

Chiunque, pertanto, abbia acquistato l'abbonamento con la Società ... Italia S.r.l. per l'anno 2019/2020 al fine di vedere la prossima Europa League, ha diritto ad essere rimborsato del costo del pacchetto acquistato, in ragione dei fatti di cui è causa, secondo quanto disposto dalle norme del Codice civile relative all'inadempimento.

4. NEL MERITO DELLA RESPONSABILITÀ DELLA CONVENUTA

Non v'è dubbio circa il fatto che l'esclusione del .... dall'Europa League 2019/20 sia dovuta, unicamente, a responsabilità della gestione societaria da parte della proprietà, come si evince anche dal Comunicato Ufficiale apparso sul sito del .... all'indomani della pronuncia del lodo arbitrale transattivo del TAS ("*consent award*"), che ivi si riporta:

"*Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha pronunciato un lodo arbitrale transattivo (consent award) che ratifica l'accettazione volontaria da parte di AC .... di un'esclusione di un anno dalle competizioni europee per le violazioni della normativa UEFA sul Fair Play Finanziario relative ai periodi triennali 2014-2017 e 2015-2018.*

L'attuale azionista di maggioranza ha rilevato il controllo del Club nel luglio 2018, ereditando consistenti e accumulate perdite, dopo che la proprietà precedente di AC .... si era resa inadempiente ai debiti. Tali perdite e le conseguenti violazioni dei parametri del FFP, riconducibili alla gestione della proprietà precedente, hanno generato le sanzioni dell'UEFA. Pur nella profonda amarezza per il fatto che i nostri tifosi non potranno seguire la propria squadra nella prossima UEFA Europa League, il Club riconosce e rispetta il Financial Fair Play. AC .... prende atto che non c'è altra via che accettare le sanzioni per poter intraprendere un percorso di ritorno al pieno rispetto delle regole.

AC .... conferma il massimo impegno per riportare il .... dove merita di stare, ai vertici del calcio europeo. La sanzione odierna rappresenterà un ulteriore stimolo a massimizzare gli sforzi per rientrare nei parametri del FFP e allo stesso tempo consolidare la competitività del Club, riportando AC .... in uno scenario di sostenibilità e di un futuro sempre più positivo".

Non v'è dubbio, pertanto, che le violazioni relativamente alla normativa UEFA sul Fair Play Finanziario per il periodo 2014-17 e 2015-18 siano state poste in essere dalla gestione societaria del .... , generando, come diretta conseguenza le sanzioni emanate dal TAS.

Sanzioni, che come si legge anche nel passaggio sopra richiamato del comunicato ufficiale emesso dalla nuova proprietà del .... , sono state dalla stessa accettata.

Come vedremo nel prosieguo della presente trattazione cioè non può che rappresentare un inadempimento contrattuale della società .... , rispetto ai tantissimi tifosi che hanno sottoscritto la tessera "Cuore ... " anche per la possibilità di assistere alla partecipazione del .... alla prossima Europa League, seconda competizione europea per importanza per i club, così come verso coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla stagione 2019/20 prima dell'esclusione del .... dall'Europa League, e verso tutti coloro che hanno sottoscritto una abbonamento a ... Sport per la visione delle partite del .... in Europa.

Tutti i tifosi hanno, infatti, contribuito, anche con mezzi economici, a sostenere con passione la squadra .....

Appare opportuno considerare, in codesta sede, come il sodalizio in essere tra A.C. .... – tifosi – stadio – televisioni – merchandising – biglietti e abbonamenti, presuppone, necessariamente, il corretto svolgimento delle funzioni e dei ruoli.

Immaginiamoci uno stadio privo di tifosi, o che nessuno accenda la TV "*pay per view*" per seguire la propria squadra del cuore, o che nessuno acquisti la maglietta o il merchandising della propria squadra; verrebbe a quel punto meno la stessa esistenza della Società calcistica.

Di talché se una delle molteplici parti del sodalizio non rispettasse i propri doveri tutte le altre componenti ne avrebbero delle conseguenze e dei danni.

Se le piattaforme televisive non trasmettessero le partite la Società A.C. .... ed i tifosi ne avrebbero un danno.

Se il Comune di .... o non mettesse a disposizione lo stadio, la Società A.C. .... , i tifosi e le televisioni ne avrebbero un danno.

Se il .... non gestisse in ossequio alle regole, i bilanci societari, i tifosi ne patirebbero le conseguenze, nello specifico con l'esclusione dalla visione-partecipazione alla prossima Europa League.

In questo caso i tifosi avrebbero sostenuto la squadra inutilmente e avrebbero sottoscritto l'abbonamento alla pay-tv con una *deminutio* di partite.

5. LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE: IL CONTRATTO DI SPETTACOLO ED IL DIRITTO AL RIMBORSO

La dottrina ha, già da diverso tempo, elaborato la nozione di "*contratto di spettacolo"*, intendendo per

tale quella fattispecie contrattuale ("*innominata ed atipica*") con cui, attraverso la vendita del singolo biglietto (ma anche la sottoscrizione di un contratto di abbonamento o di una tessera particolare, come nel caso di specie la "tessera Cuore ... ") da parte della società sportiva nei confronti dello spettatore, quest'ultimo acquista la titolarità del "*diritto ad assistere alla manifestazione* in maniera *piena e illimitata"* (perlomeno quanto alla fruizione del singolo evento).

La prestazione appena dedotta si sostanzia nell'obbligazione principale dello stesso contratto e fa sorgere, in capo alla società-cedente, il relativo obbligo di "*assicurare la visione diretta dello spettacolo sportivo"*.

L'obbligazione è, altresì, comprensiva del diritto (di natura strumentale, rispetto al primo) dello spettatore ad essere tenuto indenne dai possibili pericoli connessi all'attività cui assiste (cui fa, quindi, da contraltare l'*obbligo*, anch'esso di natura strumentale da parte della società sportiva, *di* garantire la sicurezza e l'incolumità nei suoi confronti in qualità di contraente-organizzatore).

Nell'ambito dei profili relativi all'obbligazione principale dedotta nel contratto di spettacolo, nel caso in questione difficilmente – ad avviso della scrivente Associazione - può essere sostenuto che la società sportiva, ... , nella sua veste di organizzatore, abbia adempiuto alla sua obbligazione principale, intesa quale diritto ad assistere - a fronte del pagamento di un corrispettivo (sia attraverso l'acquisto di un tagliando d'ingresso, sia mediante la sottoscrizione di una tessera di abbonamento) - ad un spettacolo sportivo nel senso proprio del termine.

Infatti, pur avendo il singolo tifoso assistito interamente al campionato italiano di calcio 2018/19, conclusosi con il quinto posto, che avrebbe dovuto garantire la qualificazione alla prossima Europa League, lo stesso si è ritrovato privo della possibilità di assistere alla competizione europea per colpe del tutto estranee alla sua sfera, ed interamente inerenti alla gestione societaria del .... .

La Società .... è, pertanto, risultata inadempiente rispetto all'obbligazione principale relativa al contratto stipulato con il singolo tifoso, intesa come diritto ad assistere, a fronte del pagamento di un corrispettivo (cioè il costo della tessera) ad uno spettacolo sportivo.

Non v'è alcun dubbio, pertanto, che il .... , sia inadempiente rispetto all'obbligazione assunta tramite la sottoscrizione del contratto a norma dell'art. 1218 c.c. il quale, rubricato "*responsabilità del debitore*", stabilisce che: "*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*".

Nel caso di specie, non residua alcun dubbio circa l'inadempimento posto in essere dalla convenuta, in relazione al fatto che, nonostante la squadra .... avesse guadagnato la qualificazione all'Europa League 2019/20 sul campo, per esclusiva responsabilità della gestione societaria il TAS, Tribunale Arbitrale dello

Sport, sanzionava il club ... con l'esclusione della seconda competizione internazionale riservata ai club per importanza.
Da tale inadempimento non possono che riverberare delle conseguenze dirette, nello specifico consistenti nel fatto che, la parte contrattuale, nel caso di specie il consumatore/utente che sottoscrive la tessera "Cuore ... ", o l'abbonamento alla stagione calcistica 2019/20, o l'abbonamento a ... Sport per il 2019/20 al fine di seguire le partite del .... in Europa, si veda privata della possibilità di assistere alla partecipazione del .... alla prossima Europa League, con tutto ciò che ne deriva.

Per tale motivo l'Ill.ma Autorità adita non potrà far altro che condannare il .... al rimborso della tessera "Cuore ... ", dell'abbonamento sottoscritto con la Società Sportiva .... , e dell'abbonamento sottoscritto con ... Sport, ed al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente, al danno da passione sportiva rovinata.

Vanno altresì richiamate le disposizioni del Codice del Consumo (in particolare: l'art. 2, lett. e), norma che richiama i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali per fondare il proprio giudizio di responsabilità nei confronti delle parti in causa (società, tesserati e terzi soggetti) per la lesione del loro diritto di *spettatori* - in qualità di *utenti e consumatori finali* - "*di assistere ad una competizione sportiva avente come promesse ed essenziali caratteristiche la lealtà e la correttezza del suo svolgimento, oltre che l'alea del risultato finale*".
Ai tifosi è stata negata la possibilità di assistere ad una competizione sportiva, che legittimamente attendevano dopo l'esito del campionato italiano 2018/19, pertanto dovranno essere rimborsati per quanto dagli stessi speso.

6. IL DIRITTO AL RIMBORSO PER IL DANNO NON PATRIMONIALE

Il tema del risarcimento del danno c.d. "esistenziale" è stato, dopo un lungo dibattito giurisprudenziale, oggetto di revisione da parte delle famose "*sentenze di S. Martino*" delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), le quali hanno definitivamente ricondotto tale tipologia di danno all'interno dell'unitaria figura del *danno non patrimoniale conseguente alla commissione di un illecito*, disciplinato dall'art. 2059 del Codice civile.
Quest'ultima norma stabilisce, infatti, una limitazione alla risarcibilità di tale tipo di danno, affermando che "*il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge*".
In sede di applicazione dell'art. 2059 c.c., la giurisprudenza della Cassazione si era consolidata nel ritenere che il contenuto di tale danno fosse rappresentato unicamente dal c.d. "*danno morale soggettivo*", inteso come sofferenza contingente, turbamento dell'animo di tipo transeunte.

Un tale approccio interpretativo è stato, tuttavia, oggetto di rielaborazione da parte della stessa giurisprudenza, sulla base del riconoscimento della risarcibilità, sempre nella categoria del danno non patrimoniale, della lesione all'integrità psicofisica della persona (c.d. "danno biologico"), nonché dalla necessità di prevedere analoga tutela anche al caso di lesione di "*altri specifici diritti inviolabili della persona"* protetti dalla Costituzione, secondo una loro interpretazione, "*anche in chiave evolutiva"* (e dinamica).

Spingeva in questa direzione la considerazione che diritti fondamentali della persona, sia come singolo (quali la salute, la dignità, l'onore, l'immagine, il nome, la riservatezza), che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (ex art. 2 Cost.), dovessero essere oggetto di una tutela minima rappresentata dal risarcimento del danno causato dalla relativa lesione, "*anche nella loro dimensione non strettamente economica"*.

Parallelamente a tale evoluzione del pensiero giurisprudenziale, si sono venuti definendo, all'interno del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni indicate (ipotesi specificatamente previste dalla legge, lesione alla salute e agli altri diritti fondamentali di rango costituzionale), le categorie del "*danno morale soggettivo"*, del "*danno biologico"* e del "*danno esistenziale"*, quest'ultimo definito da un altro orientamento della Cassazione (a Sezioni Unite) come "*ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno*".

Orbene il rilievo che una tale tripartizione appariva in buona misura artificiale, la constatazione che nella prassi giurisprudenziale dei giudici di merito ne era spesso derivata una "*duplicazione di poste risarcitorie"* del medesimo danno sostanziale, nonché la considerazione che da una malintesa autonomia del danno esistenziale era conseguita in tale giurisprudenza la proliferazione di danni risarcibili atipici e ritenuti assai spesso '*bagatellari'*, hanno indotto le Sezioni Unite della Suprema Corte a rivisitare il tema, attraverso la definizione di un'unitaria nozione di danno non patrimoniale, all'interno del quale le classificazioni su indicate assumono "*valore meramente descrittivo"*.

Costituisce, pertanto, danno non patrimoniale risarcibile ogni tipo di danno "*determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica*".

In caso di lesione di specifici diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti (e solo per essi: per questa via si confermerebbe la tipicità anche del danno non patrimoniale risarcibile *sub specie* di danno esistenziale), diversi e non conseguenti ad una lesione psico-fisica (o danno biologico), sono risarcibili sia i conseguenti pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera relazionale della persona (su cui spicca soprattutto il c.d. danno da perdita del rapporto parentale per morte di un congiunto), sia quelli

relativi alla sfera personale del singolo, così come richiamati dalla Costituzione (ex artt. 2 e 3) quale la dignità, l'immagine, la riservatezza.

Devono - pertanto - rimanere esclusi dalla tutela risarcitoria pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e insoddisfazioni, che non trovano fondamento nella lesione di diritti della persona costituzionalmente protetti, ma in un "(*presunto*) *diritto alla felicità*, *non previsto quale diritto fondamentale della nostra Costituzione"*.

Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda la tutela risarcitoria - sempre secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite - nei casi di lesioni dei diritti della persona che, pur costituzionalmente protetti, producono tuttavia un "*danno irrisorio o irrilevante*" (secondo il comune sentire sociale) in ragione del livello di gravità raggiunto.

Non va, infine, dimenticato (sempre secondo le indicazioni fornite dalla Suprema Corte) che il danno non patrimoniale (anche qualora si atteggi ad un pregiudizio di tipo esistenziale conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona) non rappresenta un danno-evento, ma un *danno-conseguenza*, con tutte le implicazioni di ordine probatorio che ciò comporta nei confronti di chi lo deduce in giudizio, ivi compreso il ricorso alla prova presuntiva.

Il danno esistenziale è stato oggetto di numerose pronunce, soprattutto negli ultimi tempi, da parte della Suprema Corte, che sono sembrate, in un primo momento, ridimensionarne la portata.

Si allude, in particolare, ad un recente pronunciamento della Cassazione a Sezioni Unite, il quale ha sostanzialmente affermato che il danno esistenziale non rappresenterebbe una voce di danno dotata di una sua propria autonomia, dovendo piuttosto (il danno non patrimoniale inteso come categoria unitaria) essere oggetto di "*liquidazione unitaria*".

Sul punto, tuttavia, è stato correttamente fatto notare che, nel percorso motivazionale utilizzato dai Giudici di legittimità, è stata adoperata la locuzione di "*danno relazionale*", la quale null'altro sarebbe se non un sinonimo di "*danno esistenziale*", intendendosi per tale tutte quelle conseguenze dannose che si verificano in capo al soggetto danneggiato - consistenti nella *compromissione degli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana* - che si pongono accanto al 'danno morale' ed al 'danno biologico', quale che sia l'ingiustizia del danno.

La stessa Suprema Corte, infatti, di lì a poco - anche attraverso il richiamo di alcuni orientamenti registratisi sia in una fase precedente, che successiva rispetto a quello delle Sezioni Unite - è pervenuta al riconoscimento della risarcibilità del danno esistenziale, anche in assenza di un pregiudizio riguardante *unicamente* il bene-salute (inteso secondo un'accezione "statica", di generico benessere psico-fisico), e quindi in presenza di un interesse giuridicamente protetto, nella sua *dimensione dinamico-relazionale*.

7. IL DANNO DA PASSIONE SPORTIVA ROVINATA

- EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Con decisione n. 3005 dello scorso 26 Novembre 2014 (depositata il 24 febbraio 2015) il Tribunale di …. (Seconda Sezione Penale, Presidente Dott.sa Spagnoletti) nel pronunciarsi in merito ad una vicenda di "*frode sportiva*" che aveva coinvolto il Presidente della squadra di calcio "U.S. …." da un lato, ed un giocatore della squadra di calcio "A.S. ..." dall'altro (nonché un gruppo di soggetti che avevano svolto il ruolo di intermediari tra i due tesserati), avente per oggetto la *combine* della gara di Campionato di Serie A …..-....., disputatasi allo stadio di …. lo scorso 15 maggio 2011 (vinta dalla compagine … in trasferta col punteggio di 2-0) si pronunciava anche in merito ad una richiesta risarcitoria avanzata da parte di un gruppo di tifosi (e di varie entità collettive, tra cui anche FIGC e CONFCONSUMATORI), di cui era stata ammessa la costituzione in qualità di parte civile nel procedimento.

Con tale decisione, gli autori dell'illecito venivano condannati dall'organo giudicante, oltre che per il delitto di "*frode in competizioni sportive*", di cui all'art. 1 della legge n. 401 del 1989, anche per il risarcimento (in via solidale) del danno non patrimoniale qualificato come danno "*da passione sportiva rovinata*", rinvenibile nella "*sofferenza provocata nell'apprendere della 'combine' di una partita da loro particolarmente attesa e sentita come il derby*".

Tale danno è stato liquidato in maniera equitativa, in una somma pari a circa 400,00 euro per ciascuno spettatore pagante (che aveva inoltrato domanda di risarcimento).

I tifosi - appartenenti, invero, ad entrambi i sodalizi sportivi coinvolti nella vicenda - sono infatti titolari di una "*specifica situazione giuridica soggettiva, differenziata rispetto all'interesse della generalità dei consociati, alla lealtà e correttezza della competizione di cui è causa*", che si atteggia a vero e proprio "*diritto qualificato e differenziato alla fruizione con varie modalità di un evento sportivo, svoltosi con caratteristiche del tutto diverse da quelle essenziali legittimamente attese*".

La sentenza in oggetto rappresenta un precedente assoluto in materia di danni cagionati ai tifosi in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, ed offre spunti di particolare interesse sui profili di responsabilità civile delle società sportive (nella loro qualità di *organizzatori* degli eventi sportivi) - sia sotto il profilo contrattuale, sia sotto il profilo extracontrattuale - ma anche dei giocatori e di terzi soggetti coinvolti a vario titolo nel fatto illecito che, nel caso in questione, rappresenta anche un titolo su cui fondare la responsabilità nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda.

Ad analogo riconoscimento, in merito alla sussistenza di una siffatta tipologia di danno (di natura non patrimoniale), era pervenuta una sentenza - resa solo qualche mese prima da parte dello stesso ufficio giudiziario (Tribunale di …., Prima Sezione Penale, n. 10171 del 26 febbraio 2014-27 maggio 2015) - in

cui erano emerse altre condotte fraudolente poste in essere dagli stessi giocatori della squadra … in relazione ad altre partite giocate nel Campionato di Serie B.

In tale sede, infatti, nello stabilire la colpevolezza di alcuni giocatori tesserati con il ….Calcio, l'organo giudicante aveva modo di condannare i responsabili dell'illecito al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (nella fattispecie: un'associazione di tifosi e singoli tifosi), quantificando il danno in 1.000,00 euro per ciascuno di essi, "*senza tuttavia procedere ad un'esatta qualificazione* (sul piano dogmatico-giuridico) *della tipologia del danno risarcito"*.

Entrambe le sentenze hanno quindi il pregio di affrontare (pur se non in maniera diretta, e da un diverso angolo visuale) la problematica relativa ai profili di responsabilità civile - sia di natura sia contrattuale, sia di natura extracontrattuale - delle società sportive nei confronti degli spettatori, nella loro qualità di *organizzatori di manifestazioni sportive*, per danni subiti dagli stessi nel corso di tali eventi.

Tali pronunce, inoltre - ed è questo un ulteriore elemento di novità ravvisabile soprattutto nella sentenza in oggetto - estendono tali profili di responsabilità anche nei confronti di altri soggetti, che si trovano sia in posizione di terzietà rispetto alle società sportive (come gl'intermediari intervenuti nella vicenda), ma anche legati alle stesse da rapporto di lavoro subordinato (come nel caso del giocatore tesserato nelle fila del *club* militante in un campionato professionistico).

Rispetto alla precedente pronuncia - limitatasi *unicamente* ad evidenziare la lesione del "*diritto al leale svolgimento delle manifestazioni sportive*" - la decisione in commento, relativa al 'derby' ...., offre ulteriori spunti di riflessione, nella misura in cui prospetta l'esistenza di un "*danno da passione sportiva rovinata*" nei confronti dei tifosi quali *singoli utenti dello spettacolo sportivo*.

Posto, quindi, che il danno 'esistenziale' si ravvisa in ogni caso di ingiusta lesione di un interesse giuridicamente protetto che va a toccare gli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso, va aggiunto altresì, come da recente giurisprudenza sopra richiamata, il diritto - definito come "*qualificato e differenziato*", rispetto agli altri enti esponenziali, di cui pure è stata ammessa la costituzione in giudizio in qualità di parte civile - alla *fruizione* ("*con varie modalità*") di un evento sportivo.

Nelle sentenze sopra richiamate (sentenza n. 3005 dello scorso 26 Novembre 2014, depositata il 24 febbraio 2015 il Tribunale di ...., Seconda Sezione Penale, Presidente Dott.sa Spagnoletti e Tribunale di ...., Prima Sezione Penale, n. 10171 del 26 febbraio 2014-27 maggio 2015, Giudice Dr. Perrelli) non può ragionevolmente dubitarsi, allora, che nei confronti degli spettatori della gara a vario titolo, così come tutti coloro che hanno acquistato un biglietto per assistere alla manifestazione sportiva o un abbonamento o tessera, sussista un diritto "*DI ASSISTERE AD UNA COMPETIZIONE SPORTIVA, avente come promesse ed essenziali caratteristiche la lealtà e la correttezza del suo svolgimento*", essendo - l'interesse di questi ultimi ad assistere alla competizione sportiva - "*FONDATO SU UN*

TITOLO CONTRATTUALE, incorporante uno specifico diritto (di credito) AD ASSISTERE AD UNA COMPETIZIONE SPORTIVA".

Da questo punto di vista, la circostanza per cui di danno "esistenziale" si tratti sembra emergere (peraltro in maniera abbastanza chiara) da un altro passaggio motivazionale della sentenza in oggetto, laddove si parla di "*significativo e non bagatellare pregiudizio*" (nei confronti degli spettatori-tifosi) consistente, oltre che in una sofferenza transitoria, nell'aver "*smarrito i propri valori sportivi e mutato in senso peggiorativo le proprie abitudini di vita*".

L'orientamento sembra porsi, peraltro, in linea di continuità con un altro, registratosi nella recente giurisprudenza di merito, che ha affermato il principio secondo cui ove il contratto concluso tra le parti, oltre che per la sua causa "concreta", sia diretto anche a perseguire un *interesse non patrimoniale* di una di esse (per la sua funzione economico-individuale), ebbene il *pregiudizio* di natura *non patrimoniale* (derivante da suo inadempimento, o inesatto adempimento) deve ritenersi *comunque* risarcibile (Cfr. Tribunale di Matera, Sezione Civile, 23 settembre 2015).

Per quanto riguarda, infine, i profili risarcitori, la sentenza procede alla liquidazione del danno in via equitativa, ponendo a termine di riferimento il "costo medio" del biglietto del 'derby' (....-....), aumentandolo di dieci volte in relazione al grado d'importanza percepita della gara in oggetto (trattandosi "*non… di una partita qualsiasi, bensì del derby, quella più attesa e sentita dell'intera stagione calcistica*").

Anche quest'aspetto, invero, sembra porsi in linea coi principi tracciati dalla recente giurisprudenza di legittimità circa la obbligatorietà della personalizzazione, sotto il profilo risarcitorio, del danno non patrimoniale, e l'incongruità di una mera valutazione tabellare ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio (sia per quanto riguarda il danno esistenziale, sia per quanto riguarda il danno morale) subito dalla vittima.

Trattandosi, infatti, di un danno di natura interiore, aredditiuale, evidenti sono le difficoltà di prova di un pregiudizio di difficile esteriorizzazione, anche a fini risarcitori

In virtù, quindi, dell'impossibilità di quantificazione del medesimo, insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione risarcitoria, compensativa di un pregiudizio non economico, esso non può sottrarsi alla valutazione equitativa del Giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

8. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CODACONS

A) In via preliminare

Il Decreto Legislativo 206 del 2005 (Codice del Consumo), all'art. 140 statuisce che:

(comma 1) "*I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei*

consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

(Comma 5) *In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti*"

- il CODACONS è legittimato ad intervenire quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi della legge 349/86, quale associazione di volontariato riconosciuta ai sensi della legge 266/91, nonché quale associazione a tutela dei consumatori e degli utenti riconosciuta ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2005;
- con decreto del 15 maggio 2000, il CODACONS è stato iscritto nel registro delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale tenuto presso il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 281 del 30 Luglio 1998;
- il Decreto Legislativo n. 206/2005, norma quadro in materia di consumerismo in Italia, riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, e favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità;
- in modo particolare, il Decreto Legislativo n. 206/2005 riconosce come fondamentali i diritti: alla tutela della salute; alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; all'educazione al consumo; ALLA CORRETTEZZA, TRASPARENZA ED EQUITÀ NEI RAPPORTI CONTRATTUALI; alla promozione ed allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; all'erogazione dei servizi pubblici secondo *standards* di qualità ed efficienza;
- In base al disposto di tale norma, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, inserite nell'elenco di cui all'art. 137, sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi (art. 139), richiedendo al Tribunale di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti e di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (art. 140);
- Sulla base della disposizione dell'art. 140 bis del su indicato decreto (comma 1) "*I diritti*

individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

- *(comma 2) L'azione tutela:*

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali."

- Al Codacons inoltre sono state riconosciute funzioni para-pubblicistiche poiché "*mediante interventi di tutela dei consumatori le associazioni in questione – ed in quanto soggetti titolari di funzioni para-pubblicistiche – concorrono alla concreta affermazione del principio di legalità nell'ampio e delicato settore del consumo, potendo intraprendere autonome iniziative processuali con le modalità e nelle forme indicate dalla legge e non assumendo, soltanto, la veste di mero <denunciante> di eventuali abusi in pregiudizio dei consumatori e degli utenti"*(ADUNANZA PLENARIA CDS N. 1/2007).

In particolare la SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 17351/2011 – CHE COSTITUISCE UNO DEI PUNTI PIU' ELEVATI DELLA RIFLESSIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI, AFFIDATI, COME NOTO, DALL'ART. 139 CODICE DEL CONSUMO ALLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI E UTENTI – ha individuato in capo al CODACONS il compito di agire a tutela "*degli interessi collettivi dei consumatori" e "dell'interesse generale e comune ad un'intera categoria di utenti e consumatori",* e dunque, a proposito di azioni giudiziarie intraprese a norma dell'art. 3 L. 281/1998, ha riconsociuto al Codacons – senza che ciò comporti una "sostituzione", con le proprie azioni, alle iniziative dei singoli – il compito di "*spianare ad esse la strada, tramite il superamento degli ostacoli di ogni genere di cui tale strada potrebbe essere disseminata, ove ad agire fosse il singolo: non ultimo quello insito nelle remore del cittadino isolato ad affrontare costose controversie per somme radicalmente modeste, nei confronti di avversari agguerriti. Trattasi di interpretazione conforme alle indicazioni ed agli auspici del diritto comunitario che,, nel libro Verde del 2005, ed ancora più nel Libro Bianco adottato dalla Commissione il 2 aprile 2008".*

Successivamente l'ADUNANZA PLENARIA CDS N. 7/2012 – che si colloca anch'essa sulla scia del

riconoscimento (giurisprudenziale) del ruolo di RILIEVO COSTITUZIONALE del CODACONS nella tutela e difesa dei cittadini – ha affermato di non disconoscere "*il ruolo che le associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici ha assunto nell'ordinamento, e il contributo che la loro azione arreca alla realizzazione dei valori accolti nella Costituzione…"*.

Ed ancora, SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 7 DICEMBRE 2012, N 5560: "*L'Ente esponenziale, oltre che di posizioni giuridiche appartenenti anche a singoli componenti della collettività rappresentata, è titolare di posizioni giuridiche in via esclusiva, cioè di interessi collettivi, riguardo ai quali gode di una posizione giuridica soggettiva riguardo alla quale è titolare di legittimazione ad agire anche se l'atto amministrativo che è in contrasto con essa posizione risulti produttivo di effetti favorevoli per una parte degli appartenti alla categoria;… Osserva al riguardo la Sezione che il Codacons è qualificabile come Ente esponenziale di interessi di natura collettiva dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici. Secondo l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal T.A.R. l'Ente esponenziale è titolare, oltre che di posizioni giuridiche che appartengono anche a ciascun componente della colelttività da esso rappresentata, anche di posizioni giuridiche di cui è titolare in via esclusiva, cioè di interessi collettivi propriamente detti, con possibilità che la sua azione, volta alla tutela dell'interesse collettivo della categoria, possa porsi in contrasto con l'interesse del singolo componente"* (CONSIGLIO DI STATO, SEZ IV, 18 NOVEMBRE 2013, N. 5451). *Detti principi sono condivisi dal colelgio perché l'interesse collettivo degli Enti esponenziali deve identificarsi nell'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non degli interessi di singoli associati o gruppi di associati e ciò anche mel caso in cui un provvedimento porti vantaggi ad alcuni e asseriti pregiudizi ad altri* (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 23 GIUGNO 2014, N. 3164).

Tanto esclude che le censure in esame siano idonee ad escludere nel caso di specie la legittimazione a ricorrere del Codacons perché è irrilevante se ild edotto contrasto sia relativo ad una minima o massima percentuale di associati. E' da rilevare inoltre che il Codacons ha impugnato le determinazioni comunali in materia di sosta tariffata perché pregiudizievoli non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo del peggioramento della qualità della vità della generalità degli utenti in assenza di adozione di misure ulteriori a quelle riguardanti le tariffe; sussiste quindi piena legittimazione di detto Ente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, atteso che la difesa dell'ambiente e il buon andamento dei servizi pubblcii essenziali (idonei ad interagire sulla qualità della vita degli utenti) rientrano tra i compiti statutari del Codacons (art. 2 dello statuto) e nell'ambito della legittimazione riconosciuta ad esso dal D. Lgs. N. 206 del 2005 e dagli artt. 13 e 18, comma 4, della l. n. 349 del 1986".

INOLTRE RILEVA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UN., N. 23304 DEL 16 NOVEMBRE 2016 laddove statuisce: "*…nel vigore della L. 281 del 1998, la legittimazione ad agire*

discende dalla qualità di ente esponenziale ope legis, attribuita in base al sistema previsto dall'articolo 3 della legge stessa con un sistema di iscrizione in elenco "avente carattere costitutivo della legittimazione", in base ad accertamento disciplinato in sequenza procedimentale ex articolo 5, comma 2, L. cit.. Se, dunque, l'iscrizione nell'elenco ha carattere costitutivo della legittimazione, essa, se non immediatamente provata (in presenza di "non contestazione"), deve, quanto meno, essere allegata da chi agisce. E, nella concreta fattispecie, dalla sentenza impugnata la circostanza predetta non risulta neppure allegata, mentre dalla memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., si evince una implicita ammissione dell'inesistenza dell'iscrizione". Si tratta di una sentenza di rilievo dirimente, da un lato, perché, esalta il fatto che, in forza dell'articolo 3, L. cit., le associazioni iscritte possono agire per la tutela collettiva degli stessi diritti (dichiarati fondamentali) riconosciuti ai consumatori, dall'altro lato, perché a maggior ragione possono intervenire nel giudizio promosso dal singolo consumatore.

- L'interesse ad agire del CODACONS è ricondotto alle proprie finalità statutarie, comprendenti la cura degli interessi collettivi dei consumatori e utenti, quale ente iscritto all'elenco delle associazioni dei consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex D.Lgs. 206/2005 (Cfr. Doc. , Statuto Codacons Nazionale).

All'art. 2, rubricato "Finalità", si fa espressa menzione al fatto che: "*L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti contribuenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche: - la SALUTE (...) – L'AMBIENTE*;" ed ancora tutela: "- *IL CONTROLLO E LA TUTELA DI UN EQUILIBRATO RAPPORTO TRA L'USO INDIVIDUALE DELLE RISORSE DELL'AMBIENTE ED UN RAZIONALE SVILUPPO DELLA SOCIETÀ IMPRONTATO AL RISPETTO E ALLA TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA ED ALLA SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE FONDAMENTALE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA ATTUALE E FUTURA DELLE SINGOLE PERSONE*".

B) LA PRIMA *CLASS ACTION* AMMESSA IN ITALIA: CODACONS / VODEN MEDICAL INSTRUMENTS

Essendo la presente causa incardinata come "azione di classe" non si può non rilevare come il Codacons abbia già ottenuto significativi riconoscimenti in ambito di "*class action*".

La causa Codacons / Voden Medical Instruments instaurata presso il Tribunale di .... o, innanzi all'Ill.mo Giudice, Dott. Petrozziello (R.g. 98/10), si proponeva di veder condannata la Società Voden per gli esborsi sostenuti dai consumatori in corrispettivo dell'acquisto di test sulla febbre suina messi in commercio nell'anno 2009 e rivelatisi ben presto del tutto inutili.

Giova fare tale richiamo alla causa Codacons / Voden per chiarire come la scrivente associazione dei consumatori sia già stata riconosciuta:

1) come soggetto in grado di avere la legittimazione attiva in una *class action*; e 2) un'associazione in grado di tutelare gli interessi di una classe dei consumatori.

Con l'azione suddetta, veniva chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità della Voden Medical Instruments S.p.a. per aver commercializzato un prodotto privo di qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, inidoneo ad assolvere la funzione economico-sociale che gli è propria, con richiesta di conseguente restituzione della somma di € 14,50 e di risarcimento del maggior danno subito.

Asseriva il Codacons che tutti i consumatori che acquistano il medesimo prodotto dal medesimo produttore hanno diritto:

- a che il prodotto non sia nocivo, pericoloso, privo di qualità ed idoneo ad assolvere al fine per il quale è stato messo in commercio;
- a che non siano indotti all'acquisto attraverso pratiche commerciali scorrette o pubblicitarie vietate o ingannevoli.

Presupposti per ottenere il risarcimento sono che:

- i componenti della classe abbiano acquistato il test;
- si sia trattato di un risultato inaffidabile;
- che, a seguito di tali circostanze abbiano patito un pregiudizio patrimoniale e non.

La classe rappresentata dal Codacons era costituita da tutti i soggetti che si sono recati in farmacia per acquistare – ed hanno acquistato – l'ego test fu, dunque da: tutti coloro che possono dolersi di aver acquistato un prodotto privo delle qualità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e, quindi, inidoneo ad assolvere la funzione economica-sociale che gli è propria, oltre che potenzialmente in grado di determinare comportamenti pericolosi quando non dannosi per la propria ed altrui salute.

L'Ill.mo Tribunale adito ha ritenuto ammissibile la domanda del Codacons e l'adesione alla stessa (ai sensi del comma 9 dell'art. 140 bis D.lgs. n. 206/2005) di tutti i consumatori che abbiano acquistato il prodotto Ego Test Fu commercializzato dalla Voden sulla base delle indicazioni fornite dal foglio illustrativo del prodotto.

C) LA SENTENZA N. 17351 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE DEL 18.08.2011 – CODACONS / RAS S.P.A. (ALLIANZ)

La sentenza n. 17351/2011 della Corte di Cassazione ha confermato la capacità del Codacons di tutelare

gli interessi della collettività dei consumatori e utenti.

La suddetta pronuncia è seguita ad una controversia instauratasi tra Codacons e Ras S.p.A. in materia di indebito aumento dei premi delle polizze posto in essere da quest'ultima.

In data 28 Luglio 2000, con Provvedimento n. 8546, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato infliggeva sanzioni a numerose società assicuratrici le quali, a seguito di un'illecita intesa, hanno proceduto con l'aumento abnorme dei premi per le polizze di Rca.

Il Codacons ha citato, innanzi alla Corte d'appello di .... o la Ras S.p.A., una delle imprese sanzionate dall'Autorità, chiedendo di:

a) accertare che la società convenuta avesse violato l'art. 85, comma 10 Trattato Cee, nel determinare le tariffe RC auto dall'anno 1995 al 2000;

b) accertare la nullità delle clausole relative alla fissazione dei premi, nelle polizze Rca stipulate nel periodo suddetto disponendo la sostituzione delle stesse con clausole che prevedessero premi ridotti del 20%;

c) inibire alla compagnia assicuratrice convenuta la prosecuzione dell'illecito comportamento e per l'effetto dichiarare illegittimo il rifiuto di riconoscere ai propri assicurati il diritto alla restituzione delle somme indebitamente percepite;

d) ordinare alla compagnia di dare notizia per iscritto agli assicurati dell'iniziativa giudiziale del Codacons e della propria disponibilità alla restituzione;

e) imporre alla società l'obbligo di procedere al ricalcolo dei premi assicurativi applicati nel periodo suddetto, con conseguente storno e rimborso delle maggiori somme percepite;

f) condannare la società al risarcimento danni in favore del Codacons (ai sensi dell'art. 27 Legge 7 Dicembre 2000 n. 383) nella misura equitativamente determinata dal giudice;

Il quesito posto all'attenzione della Corte di Cassazione verteva sulla circostanza prevista dalla legge 281/1998, recepita dal D. lgs. 206/2005, in relazione all'attribuzione di una legittimazione autonoma, fondata su posizioni giuridiche diverse da quelle individuali, in particolar modo alla tutela risarcitoria spettante ai consumatori lesi da comportamenti anticoncorrenziali, dai quali sia derivato un indebito aumento dei prezzi.

Il Codacons, dunque, è stato riconosciuto, in tale sentenza, come soggetto capace di perseguire "*l'interesse comune all'intera categoria ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito ed il danno, dell'esistenza e dell'entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), problemi la cui soluzione torna a vantaggio di tutti gli assicurati sollevando ognuno di essi dai rischi e dagli oneri inerenti all'iniziativa singola e dalle remore ad agire individualmente in giudizio che*

potrebbero derivare dalla consapevolezza della disparità dei rapporti di forza".

Pertanto è stato accertato che il Codacons sia un soggetto di diritto capace di rispondere "*ad interessi che vanno oltre quelli propri di ogni singolo danneggiato e che non avrebbero potuto essere perseguiti tramite la somma delle singole iniziative*".

La Corte ha inoltre statuito che "*il Codacons, quale ente esponenziale degli interessi degli utenti dei servizi assicurativi, è legittimato a proporre le domande dirette a fare accertare la violazione delle regole della concorrenza; la nullità delle clausole contenenti la determinazione dei premi, pattuite nel periodo a cui risalgono le violazioni; le modalità con cui la compagnia assicuratrice ha proceduto e procede al calcolo dei premi e la determinazione dei criteri per il relativo ricalcolo, al fine di uniformare i corrispettivi a quelli che le compagnie assicuratrici avrebbero potuto determinare, in mancanza dell'intesa illecita; nonché la domanda che vengano adottate le misure idonee ad informare gli assicurati dei loro diritti, ivi inclusa quella di pubblicazione della sentenza di condanna, trattandosi di domande che rientrano fra quelle tendenti ad eliminare gli effetti delle violazioni e ad imporre al trasgressore comportamenti conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 30 Luglio 1998 n. 281.*

Il Codacons è altresì legittimato a proporre, ai sensi delle citate norme, le domande di restituzione e di risarcimento dei danni conseguenti agli illeciti concorrenziali, nei limiti in cui facciano valere l'interesse comune all'intera categoria degli utenti dei servizi assicurativi ad ottenere una pronuncia di accertamento su aspetti quali l'esistenza dell'illecito, della responsabilità, del nesso causale fra l'illecito e il danno, dell'esistenza ed entità potenziale dei danni (a prescindere dalle peculiarità delle singole posizioni individuali), ed ogni altra questione idonea ad agevolare le iniziative individuali, sollevando i singoli danneggiati da relativi oneri e rischi".

Quanto sino ad ora riferito sottolinea la grande importanza attribuita al Codacons, che può, dunque, considerarsi un'associazione in grado di tutelare gli interessi diffusi dei consumatori ed utenti e pertanto pienamente legittimato a tutelare gli interessi di consumatori/utenti/abbonati nelle specifiche situazioni che li riguardano.

D. LA RECENTE ORDINANZA DI AMMISSIBILITÀ CODACONS / COMUNE DI .... O

In merito ai riconoscimenti ottenuti dall'Associazione Codacons giova ricordare anche la recentissima Ordinanza del Collegio della Decima Sezione del Tribunale di .... o, Presidente, Ill.ma Dott.ssa …. e, la n. 1791/17, emessa all'esito dell'azione di classe promossa dal Codacons avverso il Comune di .... o, rubricata con Rg. 49682/16.

Con la suddetta azione veniva convenuto in giudizio il Comune di .... o per il risarcimento dei danni

subiti in relazione ai furti di statue e manufatti avvenuti in data 16 Marzo 2016 all'interno del Cimitero Monumentale di .... o.

Con la ricordata pronuncia, il Collegio del Tribunale di .... o, dichiarava ammissibile l'azione di classe proposta dall'Associazione in favore di ….., nei confronti del Comune di .... o per i furti avvenuti nel Cimitero Monumentale di .... o il 16 marzo 2016.

Con tale ordinanza il Collegio della Decima Sezione del Tribunale di .... o ammetteva l'azione riconoscendo pertanto Codacons, ente in grado di rappresentare gli interessi dei consumatori.

Con la medesima disponeva altresì che possono aderire all'azione tutti i soggetti titolari di una concessione nel suddetto cimitero e tutti coloro che avessero subito furti di propri manufatti.

La suddetta ordinanza dimostra ulteriormente come il Codacons debba essere considerato a tutti gli effetti come ente in grado di rappresentare in modo idoneo l'interesse dei consumatori.

E. LA RECENTISSIMA SENTENZA D'APPELLO CODACONS / TRENORD S.P.A. – EMESSA NEL PROCEDIMENTO RG. 667 / 16

Con atto di citazione in appello, Codacons, conveniva innanzi la Corte d'Appello di .... o, Seconda Sezione Civile, Presidente W. Saresella, Trenord S.r.l., al fine di veder riformata la sentenza emessa dal Collegio del Tribunale di .... o il 26/01/2016.

Con il suddetto veniva richiesto il risarcimento dei danni sofferti dai consumatori aderenti, a causa dei disservizi, che, tra il 9 ed il 17 Dicembre 2012, avevano interessato le tratte ferroviarie gestite nel territorio lombardo da Trenord S.p.a.

Il Collegio della Corte d'Appello riteneva, prima ancora di pronunciarsi sulla fondatezza delle domande formulate dall'appellante, il Codacons, come un'Associazione in grado di in grado di tutelare efficacemente gli interessi dei consumatori.

La Corte, altresì, in accoglimento totale alle domande formulate da Codacons, condannava Trenord a corrispondere a titolo di risarcimento, oltre agli indennizzi già erogati, la somma di 100,00 €, aumentata di interessi legali dal 26/01/2016 al saldo, in favore di ciascuno dei soggetti per conto dei quali agiva l'Associazione, condannando altresì l'appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi dei giudizi.

9. SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA PRESENTE AZIONE E SULL'OMOGENEITÀ DEI DIRITTI

Secondo il dettato normativo durante la prima udienza il Tribunale in composizione collegiale si deve pronunciare sull'ammissibilità dell'azione di classe.

Ex art. 140 bis Cod. Cons., comma 6, "*La domanda è dichiarata inammissibile quando (comma 6):*

- è manifestamente infondata;

- sussiste un conflitto di interessi;

- il giudice non ravvisa l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili;

- il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe."

Per quanto concerne la legittimazione del proponente, Codacons, ed il suo essere in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe si rimanda a quanto già detto al punto 8) della presente trattazione, rubricato "Sulla legittimazione attiva del Codacons" nel quale vengono elencati alcuni tra i numerosi riconoscimenti ottenuti dall'organizzazione a tutela dei consumatori nel corso degli anni.

Non serve pertanto aggiungere altro sul punto.

Brevemente occorre anche sottolineare come nel caso di specie non si ravvisi una situazione di conflitto di interesse, come indicato dal comma 6 dell'art. 140 bis sopra riportato; infatti il ricorrente, Sig. _____, riveste le caratteristiche di consumatore per il procedimento suddetto, come indicato dal Codice del Consumo, e non svolge alcuna attività dipendente dall'Associazione Codacons.

Pertanto, anche sotto tale profilo l'azione deve essere considerata ammissibile.

L'azione poi, si presente come "manifestamente fondata".

Sul punto occorre precisare come, in tale sede, si chiede al collegio del Tribunale una valutazione solo parziale relativamente al merito della controversia.

Il collegio cioè dovrà valutare, senza entrare nel merito dell'azione proposta, se ad un primo sguardo, essa risulti essere "manifestamente fondata".

Nel caso ivi affrontato l'azione proposta appare essere in tutto e per tutto fondata, e pertanto anche sotto tale profilo dovrà essere considerata ammissibile.

Per quanto concerne, invece, l'omogeneità dei diritti, giova fare alcune considerazioni.

Prima delle modifiche apportate con il D.L. n. 1/2012, l'esatta determinazione del requisito di omogeneità era particolarmente controversa.

Secondo una prima lettura i diritti tutelati dall'azione dovevano essere completamente identici.

Secondo un'altra lettura, invece, i diritti tutelati dall'azione dovevano essere solo parzialmente identici, cioè omogenei.

Con la recente novellazione, la questione interpretativa è senz'altro risolta nel secondo senso, poiché il D.L. n. 1/2012 ha eliminato dal testo della legge i riferimenti all'identità, sostituendoli con il requisito di omogeneità.

Come conferma la lettura del comma 12 della norma, dunque, i diritti da tutelare potranno dirsi omogenei al ricorrere delle tre seguenti condizioni:

a) la loro fattispecie causale ha una *parte* (necessaria) *comune*, ed una *parte* (eventuale) *differenziata*;
b) la *parte comune* deve coprire *almeno* le questioni giuridiche in fatto e in diritto sulla base delle quali è dato accertare la responsabilità della parte imprenditoriale;
c) la *parte differenziata*, come detto eventuale, può coprire l'arco delle questioni da cui dipende l'estensione della responsabilità, ovvero la determinazione del *quantum*.
Al fine della determinazione esatta della parte comune occorre rifarsi ai principi giurisprudenziali elaborati con riguardo all'azione ordinaria di condanna generica, ovvero sarà sufficiente per procedere *ex* art. 140 *bis,* che i diritti dei consumatori abbiano in comune solo il fatto potenzialmente produttivo di danno (Cfr. Tribunale di Roma, 27.4.2012 e Cfr. Corte d'Appello di .... o, 9.11.2013).
In relazione al caso quivi descritto nel presento atto, tutti coloro i quali hanno sottoscritto il contratto relativo alla tessera "Cuore ... " con la Società .... versano le medesime condizioni.
Il diritto e quindi il rapporto di diritto privato scaturente è il medesimo per tutti, ricorrente ed aderenti.
In ragione di ciò, tutti coloro che aderiranno alla presente azione, aventi le caratteristiche sopra richiamate, dovranno essere considerati in possesso di diritti omogenei e pertanto legittimati a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a seguito di responsabilità del .... , odierno convenuto.

In ragione di tutto quanto sopra esposto quindi si chiede all'Ill.mo Giudice adito di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale del .... , e, pertanto, condannare il medesimo al rimborso del costo della tessera "Cuore ... ", del costo dell'abbonamento sottoscritto con la suddetta Società nel corso del 2019/20, e del costo dell'abbonamento sottoscritto con ... Sport per seguire le partite del .... in Europa, e del danno non patrimoniale da passione sportiva rovinata.

****

La presente azione giudiziaria è volta, quindi, ad accertare l'illegittimità della condotta del .... ed ad assicurare, altresì, una corretta ed adeguata tutela dei diritti e degli interessi costituzionalmente garantiti ai cittadini.
Tanto premesso, il CODACONS - Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori - *ut supra* rappresentato domiciliato e difeso

CITA

L'Associazione Calcio .... S.p.a. (o in forma abbreviata A.C. .... S.p.a.), a comparire dinnanzi al Tribunale di .... o, all'udienza che si terrà il giorno _____ , ore di rito, Sezione e Giudice designando,

con l'invito a costituirsi almeno venti giorni prima di tale udienza, nei modi e nelle forma previste dalla legge, si sensi e per gli effetti dell'art. 166 C.P.C. ed a comparire nella stessa udienza dinanzi al Giudice designato, ai sensi dell'art. 168 C.P.C., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine di venti giorni implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., e in difetto di costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE

- Accertare e dichiarare, con ordinanza all'esito della prima udienza, l'ammissibilità della presente domanda, non ricorrendo alcuna delle cause di inammissibilità di cui al comma 6 dell'art. 140 bis del D.lgs. n. 206/2005;
- Con la medesima ordinanza, definire i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri di inclusione degli eventuali aderenti alla classe, e stabilire i termini e le modalità per la più opportuna pubblicità ai fini dell'adesione;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta in merito a tutto quanto esposto in narrativa;

e per l'effetto:

- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, al rimborso del costo della tessera "Cuore ... ", al rimborso dell'abbonamento alla squadra .... per la stagione 2019/20, ed al rimborso dell'abbonamento a ... Sport per la stagione 2019/20, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa;
- Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, al risarcimento per il danno non patrimoniale, da passione sportiva rovinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.

SEMPRE NEL MERITO

Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per tutto quanto esposto in narrativa, e, per l'effetto, accertata l'appartenenza alla classe degli aderenti, condannare la convenuta, anche ai sensi dell'art. 140 bis del D.lgs. 206/2005, al rimborso del costo della tessera "Cuore ... ", al rimborso dell'abbonamento alla squadra .... per la stagione 2019/20, ed al rimborso dell'abbonamento a ... Sport per la stagione 2019/20, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa;
Condannare la convenuta, per tutti i motivi esposti in narrativa, al risarcimento per il danno non patrimoniale subiti dagli aderenti, da passione sportiva rovinata ai sensi dell'art. 1226 c.c.

IN OGNI CASO

- Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno del saldo effettivo del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto.

(….)

PROCURA

Il Codacons – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Giuseppe Ursini – delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e nelle ulteriori fasi, di impugnazione, opposizione ed esecuzione l'Avv.to Marco Maria Donzelli e l'Avv.to Valentina Danza, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare, formulare nuove domande e rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa, ed espressa delega a firmare il presente atto, con espressa delega altresì ad incassare somme liquidate a titolo di spese legali a seguito di sentenza o transazione giudiziale o stragiudiziale, eleggendo domicilio presso il proprio studio, sito in .... o, Viale Abruzzi n.83, 20131. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma del D.lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Autorizzo il difensore al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Il Codacons
Avv. Giuseppe Ursini

È autentica

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di .... o, ho notificato il su esteso atto di citazione a:

L'Associazione Calcio .... S.p.a. (o in forma abbreviata A.C. .... S.p.a.), Partita IVA 01073200154, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in .... o, Via Aldo Rossi n. 8, 20149
A mani:

Ufficio pubblico Ministero presso Tribunale di .... o, ... o, Via Freguglia, n. 1, 20122;
A mani;

2751 bis Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:

1. 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le

indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile[(2)(3)(4)];

2. 2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto,[(5)] e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale][(6)] dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3. 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4. 4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall'articolo 2765;
5. 5) i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti[(7)];
6. 5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti[(8)];
7. 5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici[(9)].